

**REGOLAMENTO
SULLA MOBILITÀ VOLONTARIA
IN ENTRATA**

(approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. _____ del _____)

INDICE

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2 - INDIZIONE PROCEDURA DI MOBILITÀ

ART. 3 - PROCEDURA SELETTIVA

ART. 4 - BANDO DI MOBILITÀ

ART. 5 - COMMISSIONE ESAMINATRICE

ART. 6 - CRITERI DI SELEZIONE

ART. 7 - REQUISITI

ART. 8 - PUNTEGGIO E VALUTAZIONE DEI TITOLI

ART. 9 - VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO, DEL CURRICULUM E DEI TITOLI DI SERVIZIO

ART. 10 - COLLOQUIO

ART. 11 - GRADUATORIA

ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Comune di Termini Imerese può disporre assunzioni di personale per mobilità volontaria, sulla base delle previsioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii..
2. Fermo restando l'obbligo di avviare con priorità la mobilità obbligatoria di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e fatti salvi i casi in cui la legge consente all'Ente di non avviare la mobilità volontaria, il Comune, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in dotazione organica, attiva le procedure di mobilità previste dalla citata norma di cui al precedente comma.

ART. 2 - INDIZIONE PROCEDURA DI MOBILITÀ

1. Con apposita determinazione del Dirigente del Personale, sulla base delle indicazioni dettate dal programma annuale e triennale del fabbisogno del personale, viene indetta la procedura di mobilità relativa ai posti da ricoprire.

ART. 3 - PROCEDURA SELETTIVA

1. La procedura selettiva finalizzata alla scelta dei lavoratori da assumere per mobilità si articola come segue:
 - a) bando di mobilità;
 - b) ammissione dei candidati;
 - c) valutazione dei titoli;
 - d) colloquio/prova pratica;
 - e) graduatoria.
2. Nel caso in cui alla procedura selettiva partecipi un dipendente in comando presso il Comune, si applica quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001.

ART. 4 - BANDO DI MOBILITÀ

1. Il Dirigente del Personale provvede alla redazione e alla pubblicazione del bando di mobilità, nel quale sono indicate le norme specifiche della procedura.
2. Il bando di mobilità viene pubblicato per almeno trenta (30) giorni consecutivi all'albo pretorio *online* e nel sito istituzionale nella sezione "*Bandi di concorso*" del portale "*Amministrazione trasparente*", fatta comunque salva la possibilità di prevedere nell'atto di approvazione dell'avviso ulteriori forme di diffusione.
3. La presentazione delle domande di partecipazione dovrà avvenire esclusivamente per via telematica (a mezzo pec o tramite apposita piattaforma gestita dal Comune).
4. Non possono essere ammesse le domande presentate precedentemente all'indizione della procedura.
5. La domanda di partecipazione deve, inoltre, essere corredata, a pena di esclusione di:
 - *curriculum vitae*, professionale e formativo, debitamente sottoscritto, da cui risultino i titoli posseduti, i corsi di formazione svolti, le esperienze lavorative effettuate, nonché ogni altra informazione e/o documentazione che il candidato ritenga utile fornire nel proprio interesse al fine di consentire una valutazione completa della professionalità posseduta;

- nelle ipotesi previste dalla normativa vigente, nulla osta al trasferimento dell'Ente di appartenenza o, in mancanza, dichiarazione preventiva dell'Ente di provenienza di disponibilità alla concessione del nulla osta.

ART. 5 - COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. Alla verifica e ammissione delle candidature presentate provvede il Dirigente del Personale.
2. Per quanto attiene invece alla valutazione dei titoli e allo svolgimento del colloquio provvede un'apposita Commissione esaminatrice nominata con determinazione del Dirigente del Personale.
3. La Commissione esaminatrice è composta da tre (3) componenti così individuati:
 - Segretario Generale (Presidente);
 - Dirigente del Personale (componente);
 - Dirigente o Funzionario (cat. D) in servizio presso il Comune avente specifica competenza nelle materie attinenti al posto da ricoprire.
4. In mancanza di uno o più componenti aventi i requisiti sopra richiesti, si procede facendo ricorso a componenti esterni appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni.
5. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un dipendente del Comune, con professionalità adeguata rispetto alle funzioni da svolgere.

ART. 6 - CRITERI DI SELEZIONE

1. La scelta dei lavoratori da assumere per mobilità viene effettuata sulla base di apposita selezione per titoli e colloquio, con le modalità indicate nel prosieguo del presente regolamento.
2. Il bando può prevedere che il colloquio sia integrato con lo svolgimento di una prova pratica.

ART. 7 – REQUISITI

1. Possono partecipare alle procedure di selezione finalizzate alla mobilità, i lavoratori che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) siano in servizio presso le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento in categoria uguale (per i soggetti appartenenti al comparto Funzioni Locali) o equivalente (per i soggetti appartenenti a comparti diversi), e in profilo professionale uguale o equivalente a quello relativo al posto da ricoprire;
 - b) siano idonei allo svolgimento delle mansioni in relazione al posto da ricoprire;
 - c) nelle ipotesi previste dalla normativa vigente, abbiano prodotto apposito nulla osta alla mobilità da parte dell'Amministrazione di provenienza o, in mancanza, dichiarazione preventiva dell'Ente di provenienza di disponibilità alla concessione del nulla osta;
 - d) siano in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno ed espressamente indicato nel bando di selezione.
2. Saranno esclusi dalla procedura selettiva i candidati che si trovino nelle seguenti condizioni:
 - siano stati destinatari di sanzione disciplinare della sospensione dal servizio nell'ultimo biennio da determinare con riguardo alla data di scadenza della domanda di partecipazione;
 - siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

3. In funzione del posto da ricoprire, nel bando di selezione può essere richiesto il possesso di requisiti ulteriori, quali:
- a) un'esperienza lavorativa maturata a tempo indeterminato nella categoria e nel profilo richiesto (o equivalente categoria di altri comparti o profilo analogo per contenuto a quello del posto da ricoprire) la cui durata deve essere specificata nell'avviso;
 - b) eventuali abilitazioni, qualificazioni o altre specifiche idoneità.

ART. 8 - PUNTEGGIO E VALUTAZIONE DEI TITOLI

1. A ciascun candidato ammesso alla procedura selettiva è attribuibile il punteggio massimo di punti 60 così ripartiti:
 - Max punti 30 per titoli;
 - Max punti 30 per colloquio e, ove prevista, prova pratica.
2. Sono valutabili i seguenti titoli secondo i punteggi di seguito indicati:
 - a) **titoli di studio: max 11 punti;**
 - b) **curriculum professionale: max 9 punti;**
 - c) **anzianità di servizio: max 10 punti.**
3. La valutazione dei titoli avviene prima del colloquio con la Commissione esaminatrice.

ART. 9 – VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO, DEL CURRICULUM E DEI TITOLI DI SERVIZIO

La Commissione esaminatrice, nominata successivamente alla scadenza del bando di selezione, valuterà i candidati sulla base dei seguenti criteri e parametri:

A. TITOLI DI STUDIO: saranno valutati il titolo di studio posseduto ed il titolo di studio superiore fino ad un **massimo di punti 11**, come di seguito esposto:

A.1. Titolo di studio richiesto (max punti 8):

Tipologia titolo	Grado di votazione	Punteggio
Diploma di laurea	da 66 a 77	2
	da 78 a 88	3
	da 89 a 99	4
	da 100 a 105	6
	da 106 a 110	7
	110 e lode	8

Tipologia titolo	Grado di votazione	Punteggio
Diploma di scuola m.s.	da 60 a 69 (36-41)	2
	da 70 a 79 (42-47)	3
	da 80 a 89 (48-53)	4
	da 90 a 99 (54-59)	6
	100/100 (60/60)	8

Tipologia titolo	Grado di votazione	Punteggio
Diploma di scuola m.i.	Sufficiente (6/10)	2
	Buono (7/10)	3
	Distinto (8-9/10)	6
	Ottimo (10/10)	8

A.2 Titolo di studio superiore (max punti 3)

Titolo di accesso	Tipologia titolo superiore	Punteggio
Laurea	Master universitari di primo livello e di secondo livello	3
Laurea	Dottorato di ricerca	3
Laurea	Diploma di specializzazione universitario	3
Diploma di scuola m.s.	Laurea	3
Diploma di scuola m.s.	Diploma di scuola secondaria superiore	3

B. CURRICULUM PROFESSIONALE: sarà valutato il curriculum professionale fino ad un massimo di punti 9, come di seguito esposto:

B. 1 Curriculum professionale (max punti 9):

Tipologia titoli	Valutazione	Punteggio max
Titoli di perfezionamento conseguiti presso enti dello Stato o della Regione o legalmente riconosciuti successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla procedura selettiva	2 punti cadauno (max 1 titolo)	2
Abilitazioni all'esercizio professionale per professioni di livello almeno pari a quello del posto messo a concorso ottenute per esame dopo il conseguimento del titolo di studio e quelle che per disposizione di legge sono da ritenersi acquisite con il conseguimento del titolo accademico (valutabili solo se non utilizzate come titolo d'accesso)	2 punti cadauna (max 1 titolo)	2
Corsi con attestazione di superamento di esami finali organizzati da enti dello Stato o della Regione o legalmente riconosciuti e non inferiori a venti ore di durata, che vertono su argomenti attinenti all'attività dell'Ente	0,50 punti cadauno (max 2 corsi)	1
Pubblicazioni a stampa regolarmente registrate che vertono su argomenti attinenti all'attività dell'Ente	0,50 punto cadauna (max 2 pubblicazioni)	1
Pubblicazioni su periodici a carattere scientifico che vertono su argomenti attinenti all'attività dell'Ente	1 punto cadauna (max 2 pubblicazioni)	2
Idoneità conseguite in concorsi per esami o titoli ed esami, relative a posti richiedenti il titolo di studio equivalente a quello richiesto per la partecipazione al bando di mobilità	1 punto cadauna (max 1 idoneità)	1
TOTALE		9

C. **TITOLI DI SERVIZIO:** saranno valutati fino ad un massimo di punti 10, come di seguito esposto:

Titoli di servizio	Valutazione	Punteggio max
<p>Valutabile esclusivamente il periodo di servizio di lavoro, subordinato o flessibile, prestato presso pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, sia a tempo determinato che indeterminato, in qualifica/categoria professionale equivalente o immediatamente inferiore. Il servizio prestato con orario ridotto sarà valutato in ragione direttamente proporzionale</p>	<p>a) Servizio prestato in qualifica/categoria professionale equivalente <i>Punti 1,20 per ogni anno di servizio (0,1 per ogni mese o frazione di mese pari o superiore a giorni 15, non sono valutate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni).</i></p> <p>b) Servizio prestato in qualifica/categoria professionale immediatamente inferiore <i>Punti 0,6 per ogni anno di servizio (0,05 per ogni mese o frazione di mese pari o superiore a giorni 15, non sono valutate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni).</i></p>	<p>10</p>
TOTALE		10

ART. 10 – COLLOQUIO

1. Il colloquio si svolge sulle materie attinenti al profilo professionale da ricoprire, come specificate nel bando di mobilità.
2. La Commissione procede alla valutazione del colloquio e, ove prevista, della prova pratica attribuendo, complessivamente, a ciascun candidato un punteggio massimo di punti 30.
3. La Commissione valuterà il colloquio tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione:
 - preparazione professionale specifica;
 - grado di autonomia nell'esecuzione del lavoro;
 - conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate necessarie all'esecuzione del lavoro;
 - motivazione della richiesta di mobilità.
4. Verranno collocati utilmente in graduatoria e pertanto ritenuti idonei alla mobilità secondo l'ordine della graduatoria stessa, i candidati che abbiano ottenuto nel colloquio un punteggio non inferiore a 21/30.

ART. 11 – GRADUATORIA

1. La Commissione esaminatrice redige la graduatoria, sommando, per ciascun candidato, il punteggio relativo ai titoli e quello relativo al colloquio. È fatta salva la possibilità che, all'esito della valutazione, nessun candidato risulti idoneo per la copertura del posto.
2. In caso di parità di punteggio la precedenza viene riconosciuta al candidato più giovane.
3. Il Dirigente del Personale procede all'approvazione della graduatoria di merito, la quale viene pubblicata per dieci (10) giorni consecutivi all'albo pretorio e nel sito istituzionale nella sezione "Bandi di concorso" del portale "Amministrazione trasparente".
4. La graduatoria avrà validità esclusivamente fino alla copertura dei posti messi a bando, riservandosi l'Amministrazione la facoltà di avvalersene nel caso di successivi processi di mobilità da attivarsi nell'arco di un biennio.

5. L'inserimento nella graduatoria non determina in capo ai soggetti interessati alcuna legittima aspettativa in ordine al reclutamento.
6. Fatta salva l'immissione in servizio anticipata per motivi di urgenza, l'assunzione in servizio potrà avvenire decorso il termine di pubblicazione all'albo dell'esito della procedura.
7. Prima della assunzione in servizio, il dipendente dovrà avere goduto di tutte le ferie maturate presso l'Amministrazione di provenienza.
8. È facoltà insindacabile dell'Amministrazione comunale prorogare, riaprire, sospendere e/o revocare il bando di selezione, senza che il candidato possa vantare alcuna pretesa nei confronti della stessa.

ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento abroga ogni altra disposizione regolamentare in contrasto con le disposizioni quivi contenute e, in particolare, sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 23 del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni normative e regolamentari sui concorsi e sulle selezioni.

ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione all'albo pretorio del Comune.